

Circolare informativa n. 10/2025

Lavoro sportivo dilettantistico – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Oggetto: Lavoro sportivo dilettantistico – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su regime forfetario, franchigia dei 15.000 euro e compensi sportivi

Gentili Clienti,

nelle ultime settimane sono stati pubblicati due importanti documenti dell'Agenzia delle Entrate – la **Risposta a interpello n. 901/2024** della **Direzione Regionale del Piemonte** e la **Consulenza giuridica n. 956-13/2024** della **Direzione Centrale** – entrambi dedicati ai **rapporti di lavoro sportivo dilettantistico**, con particolare riferimento ai **compensi di lavoro autonomo** e al **regime fiscale applicabile**.

Le due pronunce, molto attese dal settore, **non introducono elementi di novità sostanziale**, ma confermano le interpretazioni già consolidate e le conclusioni alle quali eravamo giunti da tempo.

1. Apertura della partita IVA e regime forfetario

La D.R.E. Piemonte ha chiarito che **il collaboratore sportivo che intenda aprire una partita IVA nel 2025**, proseguendo di fatto la collaborazione con la medesima ASD/SSD, **non potrà accedere al regime forfetario** se i ricavi derivano prevalentemente dallo stesso soggetto per il quale lavorava in precedenza come co.co.co.

Tale esclusione deriva dall'art. 1, comma 57, lett. d-bis della **Legge 190/2014**, che vieta l'accesso al regime agevolato a chi svolga l'attività "prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta".

In sintesi:

- Nel **2025** il contribuente potrà formalmente accedere al regime forfetario, poiché la "prevalenza" si valuta solo **ex post**;
- Nel **2026**, qualora la maggior parte dei compensi risulti ancora provenire dallo stesso committente, **uscirà dal regime**;
- Potrà **rientrarvi dal 2028**, decorso il biennio previsto dalla norma.

2. Aliquota agevolata al 5%

È esclusa la possibilità di applicare l'**aliquota ridotta al 5%** per i primi cinque anni di attività, in quanto la libera professione costituisce “mera prosecuzione” dell’attività precedentemente svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Resta invece applicabile l'aliquota ordinaria del **15%**.

3. Franchigia dei 15.000 euro e regime forfetario

Entrambe le pronunce chiariscono definitivamente che, per i lavoratori sportivi autonomi in regime forfetario:

- il **coefficiente di redditività** si applica solo sui compensi eccedenti i **15.000 euro annui**;
- la **franchigia di 15.000 euro** è dunque riconosciuta anche nel regime forfetario, sebbene non espressamente menzionata nel quadro LM del modello Redditi PF 2025;
- tuttavia, ai fini della **verifica del limite di 85.000 euro**, si considera **l'intero ammontare dei compensi percepiti**, inclusa la parte esente.

4. Lavoratori sportivi occasionali

Rimane ancora **incerta** la posizione dell'Agenzia in merito ai **collaboratori sportivi occasionali**.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si raccomanda un **approccio prudentiale**, applicando la **ritenuta d'acconto del 20%** sui compensi corrisposti a tali soggetti, non essendo pacifico il riconoscimento della franchigia dei 15.000 euro.

5. Premi e incentivi sportivi

La consulenza giuridica 956-13/2024 affronta inoltre il tema dei **premi corrisposti per risultati sportivi**:

- se erogati a **lavoratori sportivi (dipendenti o autonomi)** nell'ambito del rapporto di lavoro, **costituiscono parte variabile della retribuzione** e sono soggetti a tassazione ordinaria;
- se corrisposti alle **società o associazioni sportive** e non alle persone fisiche, **non sono soggetti a ritenuta** e rilevano solo ai fini IRES/IRAP in capo al soggetto percettore.
Viene inoltre chiarito che i premi erogati dalle Federazioni agli **atleti professionisti**

convocati nelle rappresentative nazionali rientrano comunque nel **regime dilettantistico**, beneficiando della disciplina agevolata.

6. Compensi sportive e IRAP

Infine, l'Agenzia conferma che, ai fini IRAP, i **compensi ai collaboratori sportivi dilettanti**:

- **non concorrono** alla base imponibile se **inferiori a 85.000 euro annui**;
- **rilevano integralmente** se **pari o superiori a tale importo** (senza applicazione di alcuna "franchigia" parziale).

Conclusioni

Le due pronunce dell'Agenzia delle Entrate confermano la **coerenza interpretativa** già maturata in questi mesi:

- **regime forfetario** accessibile ma con cautela nei confronti dello stesso ex datore di lavoro;
- **aliquota ridotta al 5% esclusa** in caso di continuità di attività;
- **franchigia dei 15.000 euro** pienamente applicabile anche nel forfetario;
- **premi sportivi** assimilati a retribuzioni ordinarie se erogati ai tesserati;
- **esclusione IRAP** piena fino alla soglia degli 85.000 euro.

Resta aperta solo la questione dei **rapporti occasionali sportivi**, per i quali si attendono ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Come sempre, lo Studio **TOMASSETTI & PARTNERS** rimane a disposizione per assistervi nell'analisi dei singoli casi, nella gestione contrattuale dei collaboratori sportivi e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 36/2021.

Cordiali saluti,

Marco Tomassetti
TOMASSETTI & PARTNERS